

Due ergastolani, con il contributo degli ergastolani di Spoleto in lotta per la vita, hanno scritto un'istanza di incostituzionalità dell'ergastolo ostativo (senza benefici) da presentare ai vari Uffici e Tribunali di sorveglianza d'Italia, con la speranza che qualche magistrato chieda l'incostituzionalità del fine pena mai e mandi gli atti alla Corte Costituzionale.

Si fa presente che l'istanza, per avere un contributo e un autorevole parere, è stata mandata al presidente Valerio Onida, emerito della Corte Costituzionale.

Grazie dello spazio e della diffusione che darete all'iniziativa.

Per gli ergastolani in lotta per la vita di Spoleto

Carmelo Musumeci

Ivano Rapisarda

Carcere Spoleto marzo 2009

Ufficio di Sorveglianza di

Il sottoscritto in atti meglio generalizzato, chiede un permesso premio (ex art. 30 O.P.)

In merito:

al percorso rieducativo, il reclamante fa presente che nel corso di tanti anni di carcere non ha dimostrato solo un supino adattamento alle regole, quanto piuttosto un assiduo e costante impegno all'opera di rieducazione, dimostrando evidenti segni di evoluzioni.

Premesso

La legge assegna alla Magistratura la gestione della pena.

La pena non può essere una sorta di processo permanente.

La Corte Costituzionale ha stabilito, nel 1974, che l'esecuzione della pena deve essere flessibile, stabilendo che c'è un diritto soggettivo della persona detenuta che dopo un certo tempo ha diritto alla verifica del proprio percorso.

È possibile che di una legge siano prospettabili diverse interpretazioni ed allora nelle scelte il giudice deve considerare anche le norme costituzionali, le interpretazioni così dette "costituzionalmente orientate".

Permessi, semilibertà, misure alternative sono strumenti di esecuzione ordinaria della pena.

È testuale che non si tratta di benefici e che esiste dunque un diritto alla concessione.

Nel lontano 1974 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato, al fine di accertare se, in effetti, la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo ruolo rieducativo. Tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale per tutelare il principio irrinunciabile della flessibilità della pena.

Nella sentenza 282 del 1989, la Corte Costituzionale afferma che le misure alternative non sono una concessione "graziosa", ma un diritto da applicare quando ne ricorrono le condizioni.

Il permesso premio rappresenta un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, essendo al tempo stesso "uno strumento di rieducazione, in grado di consentire un iniziale reinserimento del condannato in società, ed è quindi parte integrante del trattamento rieducativo". (Corte Costituzionale sentenza 188/1990.)

Esso, infatti, sempre secondo la Corte Costituzionale, ha una funzione specialpreventiva, che consiste nel fatto che il beneficio diviene attraverso l'osservazione da parte degli osservatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà, strumento diretto ad agevolare la progressione rieducativa (Corte Costituzionale n. 227/1995).

Un giudice della Corte Costituzionale, l'ex Ministro della giustizia Flik, ha sostenuto che non esiste la "polifunzionalità" della pena perché la pena deve tendere alla rieducazione, punto e basta. Allora che ci siano dei reati ostativi sembra che contrasti con la Costituzione, perché inchioda sempre una persona al momento del reato e tutto quello che farà di buono dopo non servirà.

Principi di uno Stato di Diritto:

L'ergastolo è pienamente compatibile con il dettato costituzionale, in ragione, appunto, della presenza di istituti che ne escludono il carattere di pena perpetua.

È sbagliato escludere dal percorso di trattamento delle categorie di reati (art. 4 O.P.) senza valutare caso per caso il cambiamento delle persone.

Gli ergastolani oggi sono lasciati senza altra visione certa che quella della morte, perché l'ergastolo ostativo ai benefici nega alla stessa pena il fine di esercitare le funzioni che la Carta Costituzionale le assegna.

Non devono essere restituiti alla vita, perché il titolo del reato fa perdere loro ogni diritto e ogni uguaglianza di giustizia durante l'espiazione della pena. Molti ergastolani non hanno più la possibilità di rifarsi una vita dopo decenni di detenzione, solo perché vi entrano nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, per effetto del quale gli ergastolani con l'ergastolo ostativo non possono coltivare alcuna speranza di reinserimento nella società. Non possono e non devono essere reinseriti, indipendentemente dai loro cambiamenti, non per provate, personali e contingenti esigenze di sicurezza, ma per il reato per il quale sono stati condannati.

Esiste un diritto al futuro e al reinserimento per tutti gli essere viventi.

Perché la legge non lo permette?

Ossimoro fra diverse sentenza della Corte Costituzionale:

La sentenza del 21 settembre 1983 n. 274 dichiara applicabile la liberazione anticipata anche a favore del condannato all'ergastolo, fruibile non come anticipo di un "fine pena" inesistente, ma come anticipo della soglia superata la quale si può essere ammessi alla liberazione condizionale, alla semilibertà, ovvero ai permessi premio. (Non si capisce perché gli ergastolani che hanno l'ergastolo ostativo continuano a concedere la liberazione anticipata).

La sentenza n. 135 del 2003 ha respinto l'eccezione d'incostituzionalità perché tuttora con la collaborazione con la giustizia si può uscire.

Il reclamante domanda e si domanda: uno Stato di diritto, dove comandano le leggi e non gli uomini, questo, può delegare al diretto interessato la decisione di uscire o non dal carcere?

Può uno Stato illuminato ed etico ricattare il reo?

- *Se confessi e collabori esci, se non confessi e non collabori muori in carcere.*

Se un ergastolano non vuole collaborare, non per omertà, ma per ignoranza, paura, cultura, perché è innocente o semplicemente perché, giusta o sbagliata che sia, vuole scontare la sua pena senza sconti o senza usare la giustizia per uscire dal carcere, ebbene, in questo caso, l'ergastolo è costituzionalmente legittimo?

Eccezione d'incostituzionalità

Il reclamante chiede la **verifica d'incostituzionalità** della pena dell'ergastolo nei confronti dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, per il motivo di disparità di trattamento tra condannati alla stessa pena dell'ergastolo.

Infatti, qualora l'ergastolo venga inflitto ad un giovane di poco più di vent'anni, costui ha davanti a sé un'aspettativa di vita media di 50 anni, da trascorrere in carcere. Laddove, per lo stesso delitto, venga inflitto l'ergastolo ad un complice di quarantacinque anni o cinquant'anni, la prospettiva di carcere per costui è di "soli" 30 anni circa. Vi è quindi una differenza enorme di sanzione per gli autori del medesimo delitto. L'ergastolano giovane sconta più carcere dell'ergastolano anziano. Vi è, quindi, una differenza enorme di sanzione fra due individui diversi condannati alla stessa pena. E poiché la misura della pena può variare solo in funzione di parametri significativi come la gravità del fatto, recidiva ecc., è difficilmente giustificabile che un ergastolano di età giovane o media debba scontare più pena di un ergastolano anziano.

Il reclamante chiede **verifica d'incostituzionalità** della pena dell'ergastolo nei confronti dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, poiché il dettato costituzionale assegna alla pena una funzione rieducativa e non vendicativa, fissa e imm modificabile. Invece gli ostacoli ai benefici nascenti dall'articolo 4 bis O.P. precludono tutti i benefici penitenziari. A parere del reclamante l'imposizione di un ergastolo senza possibilità di benefici pone anche dei problemi di compatibilità con i principi della Convenzione europea. In particolare, nel caso *Izquierdo Medina*, dopo aver ricordato la precedente giurisprudenza in tema di ergastolo secondo cui *la condanna di una persona alla pena perpetua non suscettibile di riduzione può porre dei problemi di compatibilità con l'articolo 3 della Convenzione*, la Corte Europea ha, poi, affermato che non è da escludere che *in casi particolari l'esecuzione di una pena detentiva di lunga durata possa egualmente porre problemi, in particolare che non esista alcuna speranza di poter beneficiare di misure quali, ad esempio, la libertà condizionale (decisione Izquierdo Medina e. Spagna cit. pag.10).*

Non si dovrebbe avere alcun dubbio sul fatto che la pena perpetua che sconta l'ergastolano in conseguenza dell'applicazione dell'art. 4 bis comma 1 26 luglio 1975 n. 354 (O.P.), consista in un trattamento disumano e degradante.

I padri costituenti ricordano che se non è raggiunto il recupero del condannato ad una dignità di vita personale e sociale, è fallito lo scopo dell'intero processo.

Il reclamante chiede **verifica d'incostituzionalità** della pena dell'ergastolo nei confronti dell'articolo 32 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, perché precludere la fruizione delle misure alternative comporta un'ingiustificata compressione del rispetto alla persona umana.

Il reclamante chiede **verifica d'incostituzionalità** della pena dell'ergastolo nei confronti dell'articolo 24 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, perché la collaborazione di cui si parla nell'art. 4 bis comma 1. 26 luglio 1975 n. 354 (O.P.), vincola una linea difensiva, poiché pure nella fase esecutiva della pena il condannato dovrebbe aver il diritto a poter proclamare la propria innocenza rispetto ai fatti del giudicato e scegliere una propria linea difensiva, piuttosto che un'altra. Si pensi al condannato innocente che spera in un nuovo evento, che potrebbe metterlo nella condizione di poter chiedere una revisione del proprio processo.

Il processo non finisce con la condanna, ma continua perché c'è sempre la possibilità di avvalersi della revisione prevista dall'art. 630 c.p.p.-

Il reclamante chiede **verifica d'incostituzionalità** della pena dell'ergastolo nei confronti dell'art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana (*...è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà,*) poiché tenere una persona tutta la vita senza speranza, chiusa in una cella è una vera e propria tortura infinita dell'anima, una tortura mentale infinita.

Il reclamante chiede **verifica d'incostituzionalità** della pena dell'ergastolo nei confronti dell'articolo 31 della Costituzione della Repubblica italiana (*...la repubblica protegge la gioventù...*). Poiché il sottoscritto è stato arrestato giovane adulto e condannato alla pena dell'ergastolo senza nessuna attenuante per la giovane età.

A parere dell'istante chi ha sbagliato deve essere rieducato e restituito alla società per continuare a scontare la propria pena dentro la società. Bisognerebbe equiparare il penitenziario ad un ospedale dove una volta guarito si ha la possibilità di uscire. La società per essere giusta dovrebbe tener conto non soltanto del male che un giovane ha fatto, ma anche del bene che potrebbe fare in futuro e della capacità di redimersi.

Orbene:

Mentre in alcuni paesi: Norvegia, Portogallo, Spagna, l'ergastolo è stato eliminato (Islanda, mai avuto ergastolani) dando un segno di grande civiltà e umanità, in altri paesi l'ergastolano può uscire: Irlanda dopo 7 anni; Olanda dopo 14 anni; Norvegia dopo 12 anni; Svezia dopo la commutazione della pena; Svizzera dopo 15 anni; Regno Unito varie possibilità; USA liberazione sulla parola, dopo 10 anni; Austria dopo 15 anni; Belgio dopo 10/14 anni; Cipro dopo 10 anni; Danimarca dopo 10/12 anni; Francia dopo 15 anni; Grecia dopo 20 anni e invece, la patria del diritto romano, l'Italia, dopo 25 anni e **mai, proprio mai, unico paese in Europa e al mondo**, per le condanne all'ergastolo con la motivazione di avere agevolato l'attività dell'associazione criminosa (Divieto di concessione di benefici: art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354).

L'ergastolo ha un impatto distruttivo sul trattamento dei prigionieri e minaccia l'integrità fisica e psichica.

L'ergastolo è una vita senza una vita, dove la vita e la morte si confondono.

Il passato dell'ergastolano sarà sempre presente e il presente sarà sempre uguale al futuro.

Gli ergastolani italiani non appartengono più a questo mondo, sono come fantasmi non sono né morti né vivi.

La pena dell'ergastolo ostativo in Italia non ti vuole punire o migliorare, ma ti vuole solo distruggere.

Per gli ergastolani il carcere è un cimitero e la cella la loro tomba.

La pena deve dare speranza, altrimenti è solo un'esecuzione e una vendetta.

Con l'ergastolo la vita diventa una malattia, gli ergastolani non vengono uccisi, ma, peggio, sono lasciati morire lentamente.

La pena dell'ergastolo supera i limiti della ragione e fa diventare esclusivamente corpi parlanti.

Molti ergastolani, se potessero scegliere, preferirebbero morire subito, piuttosto che nel modo orribile, progressivamente e infinitamente spaventoso, di morire tutti i giorni.

Non si può essere responsabili per sempre: qualsiasi cosa dovrebbe avere un inizio e una fine.

La legge viene dal greco *nomos*: distribuire, ordinare e misurare, ma come si fa a misurare l'ergastolo?

L'ergastolo non ha nessuna funzione: è la vendetta dei forti, dei vincitori, della moltitudine.

L'ergastolano non può guardare in faccia il futuro, può solo guardare il tempo che va via.

Non si può chiedere la certezza della pena senza sapere quando finisce una pena.

Anche gli ergastolani vorrebbero avere un calendario nella cella per segnare con una crocetta i giorni, i mesi e gli anni che passano.

Con l'ergastolo non si vive, ma si sopravvive, perché la reclusione a vita, come pena, è peggiore della morte stessa: l'ergastolo è una morte a rallentatore.

Si sopravvive con tristezza e malinconia, senza speranza e senza sogni.

Si sopravvive come ombre che oscillano nel vento, come pesci in un acquario.

Vivi una vita che non ti appartiene più, vivi una vita riflessa, una vita rubata alla vita.

Il carcere per l'ergastolano è un cimitero, con la differenza che invece di morto sei sepolto vivo.

Se la pena deve rieducare, che rieducazione ci potrà mai essere per una persona che non potrà mai uscire dal carcere?

La pena dell'ergastolo ti mangia l'anima, il corpo, il cuore e l'amore.

Una pena come l'ergastolo non sarà mai in grado di fare giustizia.

La libertà per un ergastolano è come un orizzonte che non vedrà mai.

Si diventa non viventi, esseri totalmente, per sempre, senza speranza e schiavi della pena.

L'ergastolo è solo la banalità della vendetta.

Gli ergastolani italiani non sapranno mai più chi sono, dove sono, né dove vanno e non avranno mai nessun domani, avranno solo un passato che non passa e correranno per sempre con la morte, per la morte e nella morte.

In uno Stato di diritto la speranza di tornare liberi non può dipendere dalla scelta del diretto interessato.

Con l'ergastolo ostativo a qualsiasi beneficio il recupero è impossibile.

La speranza non dovrebbe essere stroncata per sempre.

La durata della limitazione della libertà dovrebbe essere proporzionale alla necessità di recupero, piuttosto che alla gravità della violazione.

La Corte Costituzionale ha spesso ripetuto che l'ergastolo è costituzionalmente legittimo perché non è più una pena inflessibilmente perpetua: *l'ergastolo è pienamente compatibile con il dettato costituzionale, in ragione, appunto, della presenza di istituti che ne escludano il carattere di pena perpetua*. Ma ora non è più così, perché l'ergastolano che è soggetto alla preclusione di cui all'art. 4 bis, per essere in espiazione di pena inflitta per i reati c.d. di prima fascia, non uscirà mai.

Perché a parere del reclamante l'ergastolo ostativo è incostituzionale:

perché: - *nessuno di noi sa dove e quando morirà. L'ergastolano sa dove: in galera.* (Sofri)

Perché solo in Italia, per chi ha l'ergastolo ostativo ai benefici penitenziari, esiste una pena contro natura che non finisce mai.

Perché una pena che non finisce mai è compatibile solo con l'inferno dei dannati.

Perché per l'ergastolano italiano il tempo non esiste: gli ergastolani possono essere una ricchezza e non un peso, perché tenerli per legge dentro, chiusi in una cella, per tutta la vita?

Perché non dargli la possibilità di scontare la loro pena in modo intelligente, lavorando o aiutando gli altri?

Perché non dargli la possibilità di una esistenza nuova?

Perché tenerli chiusi per tutta la vita in solitudine in un bozzolo di niente?

Perché impedire loro un futuro?

Perché impedire la speranza di continuare a esistere per condanne subite dieci, venti anni o trenta anni prima?

Noi nasciamo liberi: perché, dopo avere scontato la nostra condanna, dobbiamo morire prigionieri?

Che senso ha avere sostituito la pena di morte con l'ergastolo?

Con la pena dell'ergastolo, oltre a non esserci certezza della pena, non c'è neppure certezza della speranza.

Una società che non uccide i suoi simili perché preferisce tenerli murati vivi dentro una cella tutta la vita, è una società malata e cattiva alle radici.

Non può una persona essere colpevole per sempre.

Premesso che:

- il reclamante non si è mai accontentato della formale osservanza delle regole della vita carceraria e della mera buona condotta, ma che dedica tutto il proprio tempo, oltre che allo studio, alla crescita personale, anche con la lettura di libri e giornali;
- il reclamante in questi anni ha cambiato il suo modo di pensare, diventando più maturo, riflessivo e che si è adoperato aiutando i compagni di detenzione creando rapporti sociali nuovi e ottenendo una crescita interiore;
- la funzione rieducativa della pena va esaltata e favorita e come tale andrebbe premiata come previsto dall'ordinamento giuridico;
- il reclamante non può cambiare il suo passato, ma potrebbe cambiare il suo futuro grazie a una decisione coraggiosa

p.q.m. chiede

un breve permesso

Grazie dell'attenzione

.....

..... /...../.....